

FEASR

**COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE
2023/2027
DELLA REGIONE LIGURIA**

COMITATO DI MONITORAGGIO

Regolamento interno

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2023

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1 - Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 124 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, il regolamento disciplina il funzionamento del Comitato di monitoraggio regionale (di seguito "Comitato") del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Liguria al Piano strategico nazionale della PAC 2023/2027 (di seguito "CSR"), istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1172/2023.
2. Il Comitato si pone in continuità, e sostituisce ad ogni effetto, il Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale 2014/2022 della Regione Liguria, di cui continua a svolgere le funzioni fino alla chiusura della programmazione.

Articolo 2 - Composizione

1. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale con delega all'agricoltura, o dal Direttore del dipartimento dell'agricoltura, o, in caso di assenza o impedimenti di entrambi, dall'Autorità di Gestione regionale del CSR, ed è così composto:
 1. Assessore regionale con delega all'Agricoltura
 2. Autorità di Gestione del CSR
 3. Autorità di Gestione del programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
 4. Autorità di Gestione del programma regionale del Fondo Sociale Europeo
 5. Responsabile regionale del programma nazionale del Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura
 6. Consigliera regionale di parità
 7. Rappresentanti dei Dipartimenti della Regione Liguria interessati all'attuazione del CSR;
 8. Rappresentante del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
 9. Rappresentante del Ministero dell'Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea - responsabile a livello nazionale dell'attività di monitoraggio
 10. Rappresentante dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
 11. Rappresentante della Commissione europea
 12. Rappresentante dell'Istituto Regionale per la Floricoltura
 13. Rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani - sezione Liguria
 14. Rappresentate dell'Unione Regionale delle Province Liguri
 15. Rappresentante del sistema camerale regionale
 16. Rappresentante del Distretto agricolo florovivaistico del ponente
 17. Rappresentante del Biodistretto Val di Vara - Valle del Biologico
 18. Rappresentante dell'Enoteca regionale della Liguria
 19. Rappresentante dell'Oleoteca regionale della Liguria

20. Rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato, nel commercio e nel turismo
 21. Rappresentate di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
 22. Rappresentante di ciascuno degli ordini professionali e collegi maggiormente rappresentativi
 23. Rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori
 24. Rappresentante delle organizzazioni non governative, designato dal Forum ligure del Terzo Settore
 25. Rappresentante designato dai Gruppi di Azione Locale
 26. Rappresentante designato dagli istituti d'istruzione superiore tecnici e professionali agricoli
 27. Rappresentante designato dall'Università degli studi di Genova
 28. Rappresentante della rete dei Centri di Educazione Ambientale
 29. Rappresentante designato dagli Enti Parco
 30. Rappresentante della Consulta regionale per la tutela dei diritti delle persone disabili
 31. Rappresentante della Consulta regionale per la produzione biologica
 32. Rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana
 33. Rappresentante dell'Istituto Italiano Tecnologico
2. Ciascun membro del Comitato ha diritto di voto. Il rappresentante della Commissione europea partecipa ai lavori del Comitato con funzioni consultive.
 3. I componenti del Comitato di cui ai punti da 7 e seguenti designano i loro rappresentanti, effettivo e supplente, entro un mese dalla sua istituzione. In mancanza di una o più designazioni, il Comitato si riunisce validamente con i membri già individuati ai punti da 1 a 6 e con gli altri membri designati in tempo utile.
 4. Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle sedute altri esperti o rappresentanti delle amministrazioni europee, nazionali, regionali e di altre istituzioni/organismi/enti su tematiche attinenti agli argomenti all'ordine del giorno.
 5. La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.
 6. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato non è riconosciuta alcuna forma di retribuzione e/o di rimborso spese.
 7. L'elenco dei membri del Comitato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione in conformità all'articolo 124, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2021/2115.
 8. I componenti del Comitato sono tenuti a comunicare alla segreteria di cui all'articolo 4, l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di riferimento, nonché ogni eventuale variazione degli stessi che dovesse intervenire nel corso dell'attuazione del CSR.

Articolo 3 - Funzioni

1. Il Comitato nella prima riunione definisce e approva il proprio regolamento interno.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 124 del regolamento (UE) n. 2021/2115, il Comitato esamina:

- i progressi compiuti nell'attuazione degli interventi per lo sviluppo rurale di cui al CSR e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
- le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione degli interventi di cui al punto precedente e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
- i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati per gli elementi del piano di valutazione attinenti agli interventi regionali;
- le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del CSR nell'ambito del PSP nazionale;
- l'attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità;

ed esprime il proprio parere su:

- la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
 - le proposte dell'Autorità di Gestione per la modifica dei contenuti del CSR che non hanno effetti e/o impatti sull'attuazione del PSP nazionale;
 - le proposte dell'Autorità di Gestione per la modifica degli interventi per lo sviluppo rurale del PSP nazionale;
3. Nell'ambito della propria attività il Comitato si coordina con il Comitato di Monitoraggio nazionale del Piano Strategico della PAC, anche fornendo allo stesso informazioni riguardanti lo stato di attuazione degli interventi per lo sviluppo rurale del CSR. In materia di coordinamento, il regolamento del Comitato regionale recepisce le disposizioni del regolamento del Comitato nazionale.
 4. Fino a chiusura del ciclo di programmazione 2014/2022 il Comitato svolge attività di sorveglianza anche in relazione al PSR. Nell'assolvimento di tale funzione il Comitato agirà in conformità con il quadro regolamentare della programmazione 2014/2022.

Articolo 4 - Segreteria del Comitato

1. L'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione da sottoporre all'attenzione del Comitato, nonché i compiti concernenti gli aspetti amministrativi e organizzativi connessi al funzionamento del Comitato sono assicurati dalla segreteria tecnica (di seguito "segreteria").
2. La responsabilità della segreteria è dell'Autorità di Gestione regionale del CSR.
3. Tutta la corrispondenza riguardante il Comitato deve essere indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica: comitatodisorveglianzaPSR@regione.liguria.it.

Articolo 5 - Convocazioni e riunioni

1. Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. La convocazione della riunione è effettuata su iniziativa del Presidente o, in caso si renda necessario, su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Comitato. Le riunioni si tengono presso la sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione e si possono svolgere anche in modalità telematica.

2. Le decisioni del Comitato relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, per i quali è prevista espressa approvazione, sono validamente assunte a maggioranza dei membri con diritto di voto presenti.
3. In caso di assenza o impedimento a partecipare alla singola riunione, i membri designati possono essere sostituiti da un proprio delegato.
4. Su iniziativa del Presidente le riunioni del Comitato possono essere precedute da consultazioni e riunioni tecniche preparatorie.

Articolo 6 - Ordine del giorno e trasmissione della documentazione

1. Il Presidente del Comitato stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. I componenti del Comitato, entro 3 giorni lavorativi dalla data di trasmissione dell'ordine del giorno, possono richiederne l'integrazione. L'inserimento dei nuovi temi da discutere deve essere debitamente motivato per iscritto.
2. Salvo motivate eccezioni, le convocazioni e l'ordine del giorno debbono essere trasmessi, tramite posta elettronica, almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione. I 10 giorni decorrono dalla data di spedizione della comunicazione.
3. La documentazione relativa ai lavori del Comitato viene resa disponibile ai componenti almeno 10 giorni lavorativi antecedenti il giorno della riunione. Quando si tratta di sole informative, il termine è ridotto a cinque giorni.
4. In casi eccezionali e motivati i documenti potranno essere resi disponibili anche successivamente a tale termine, in ogni caso entro 5 giorni prima della riunione del Comitato.
5. Nel caso di integrazione dell'ordine del giorno, i relativi documenti saranno inviati tempestivamente e comunque entro 5 giorni lavorativi prima della riunione del Comitato.
6. In caso di urgenza il Presidente può far esaminare dal Comitato argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 7 - Decisioni del Comitato

1. Le decisioni del Comitato sono assunte con il consenso unanime dei membri presenti ai lavori, sentito il parere della Commissione europea. Le decisioni prese sono vincolanti anche per gli assenti. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il consenso unanime la decisione è assunta con maggioranza semplice dei membri presenti e aventi diritto di voto.
2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del Comitato, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o a successiva consultazione, qualora ne ravvisi la necessità.

Articolo 8 - Approvazione, integrazione e modifica dei verbali

1. I verbali delle riunioni, predisposti dalla segreteria del Comitato, sono trasmessi ai componenti del Comitato entro 30 giorni dalla riunione.
2. I verbali si intendono approvati qualora, entro 10 giorni lavorativi dalla trasmissione, non siano pervenute per iscritto alla segreteria del Comitato richieste di modifica e/o integrazione da parte dei membri presenti alla seduta.
3. In caso di richieste di modifica e/o integrazione, si procede ad una seconda trasmissione del verbale contenente le modifiche e lo stesso si considera approvato trascorsi ulteriori 5 giorni lavorativi.

Articolo 9 - Consultazione scritta

1. Le consultazioni scritte del Comitato sono attivate, qualora le circostanze lo richiedano, dal Presidente. La comunicazione ai membri del Comitato dell'avvio della consultazione scritta, unitamente alla trasmissione della documentazione da esaminare, avviene via posta elettronica.
2. I membri del Comitato esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di avvio della consultazione, ridotti a 5 giorni lavorativi per motivati casi d'urgenza. Decorsi tali termini, in assenza di obiezioni scritte, la proposta risulta accettata (silenzio-assenso).
3. Il Presidente comunica ai componenti del Comitato la conclusione della consultazione e gli esiti della stessa.

Articolo 10 - Trasparenza e comunicazione

1. Al fine di dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, i verbali delle riunioni e tutti i documenti relativi all'attività del Comitato vengono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 11 - Conflitto d'interesse

- 1- I componenti del Comitato, qualora con riferimento ai lavori del Comitato dovessero ravvisare motivi di conflitto di interesse in quanto potenziali beneficiari o attuatori di progetti cofinanziati dal FEASR ovvero prestatori di attività professionale per conto di potenziali beneficiari, sono tenuti a comunicarlo preventivamente alla segreteria del Comitato e ad astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle determinazioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, le tematiche che potrebbero generare conflitti d'interesse.

Articolo 12 - Protezione dei dati personali

1. Il Comitato, nell'espletamento delle sue attività, si impegna a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 13 - Validità del regolamento

1. Il regolamento del Comitato ha validità fino alla chiusura del periodo di programmazione 2023/2027 e può essere modificato, se necessario, con decisione del Comitato stesso, d'intesa con l'Autorità di Gestione regionale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento del Comitato, valgono le disposizioni del regolamento delegato (UE) della Commissione europea n. 240/2014, del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio e della normativa europea e nazionale di riferimento.
3. Per quanto riguarda le competenze del Comitato relative al PSR 2014/2022, si rinvia ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013, per quanto applicabili.

Articolo 14 - Spese per il funzionamento del Comitato

1. Le condizioni, i principi e le modalità che regolamentano i rimborsi delle spese per il funzionamento del Comitato, sono disciplinati nell'ambito dello strumento dell'assistenza tecnica previsto nel CSR, paragrafo 14.